

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 18 settembre 2003 - Deliberazione N. 2752 - Area Generale di Coordinamento N. 20 Assistenza Sanitaria - **Emergenza diossina. Modifica ed integrazione della DGR 1746/2003 "Procedure per la concessione ed erogazione degli indennizzi e relativi controlli"**;

omissis

PREMESSO

- che, a seguito di esami condotti dalle AA.SS.LL. competenti presso gli allevamenti di caprini, bovini e bufalini situati nella Provincia di Napoli e Caserta, erano emerse, nel latte prodotto in alcuni dei suddetti allevamenti, concentrazioni di diossina di gran lunga superiori al limite massimo di 3 picogrammi per grammo di grasso consentito dalla vigente legislazione comunitaria (Regolamento CE n. 2375/01 del 29/11/2001);

- che con delibera della Giunta Regionale n. 932 del 07/03/2003, la Regione Campania approvava il "Piano di interventi per l'emergenza diossina", stabilendo i principi dell'azione regionale per fronteggiare tale emergenza;

- che la Legge Regionale n. 6 del 14/03/2003 ha previsto, a favore delle aziende interessate dalla contaminazione e dal ritiro delle produzioni dal mercato, il riconoscimento di un indennizzo pari al valore di mercato delle produzioni contaminate, sequestrate e distrutte;

- che con successiva delibera di Giunta Regionale n. 1360 del 02/04/2003 sono state approvate le misure di "Attuazione del piano d'interventi per l'emergenza diossina", con le quali è stato stabilito:

a) le misure di prevenzione da adottare negli allevamenti, la tempistica e modalità dei controlli da attuare ed il piano di aiuti economici a favore delle aziende colpite dall'emergenza;

b) il sequestro e la termodistruzione, in appositi impianti, da parte dei Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. del latte contaminato da diossine;

c) l'equo indennizzo, in via provvisoria, agli allevatori riferito al valore di mercato del prodotto sequestrato;

d) il cambiamento della base alimentare negli allevamenti contaminati;

- che con delibera di Giunta Regionale n. 1275 del 28/03/2003 è stata disposta l'erogazione, a favore degli allevamenti oggetto di sequestro da almeno sei mesi ed ancora oggetto di sequestro, di un importo pari al 50% del valore di mercato delle produzioni di latte sequestrate e distrutte fino alla data del 20.12.2002;

- che con la Legge Regionale n. 9 del 06/05/2003 è stato autorizzato, nelle more dell'acquisizione del parere della Commissione Europea, l'erogazione di un anticipo pari al 50% del valore delle produzioni sequestrate e distrutte così come previsto dalla L.R. 6/03, previa garanzia fidejussoria;

- che con delibera di Giunta Regionale n. 1746 del 06/05/2003, come modificate ed integrate dalle DGR n. 1934 del 23.05.03 e n. 2379 del 25.07.03, sono state stabilite le procedure di attuazione del Piano di interventi di cui alla predetta DGR 1360/03.

CONSIDERATO che il punto 2 delle procedure di cui alla DGR 1746/03 stabilisce, per le aziende interessate dalle ordinanze di sequestro, un tempo tecnico di 120 giorni per rientrare nei limiti di diossine previsti dalla normativa comunitaria, durante il quale l'azienda è tenuta alla puntuale applicazione del Piano. Tale periodo si considera:

a. a far data dal 06/05/03 per le aziende già poste sotto sequestro antecedentemente all'approvazione delle procedure;

b. dalla data del sequestro per quelle successivamente interessate dall'emergenza.

Durante il suddetto periodo è riconosciuto agli allevatori l'equo indennizzo di cui alle LL.RR. n. 6/03 e n.9/03.

CONSIDERATO che:

1) ai sensi della sopraccitata DGR 1746/2003 e successive a modifica ed integrazione, al termine di tale periodo di 120 giorni sono effettuate sulle produzioni di ciascuna azienda interessata, nuove analisi di laboratorio per verificare gli effetti dell'applicazione delle misure previste dal Piano.

2) L'erogazione dei contributi è prorogata di 60 giorni, qualora le analisi evidenziano un rientro nei limiti di diossine consentiti dalla normativa vigente ovvero una significativa riduzione della stessa, pari ad almeno il 50% di quello rilevato al momento del sequestro e comunque non superiore a 4 picogrammi per grammo di grasso.

3) Qualora i risultati delle analisi attestano valori superiori a tale soglia, gli indennizzi sono sospesi.

CONSIDERATO inoltre che:

- il termine di 120 giorni fissato dal punto 2 delle procedure di attuazione del Piano di interventi, di cui alla DGR n. 1746/03 per le aziende poste sotto sequestro in data antecedente al 06.05.2003, è scaduto alla data del 4.09.2003

- a seguito dell'attuazione delle misure di cui ai suddetti Piani per l'emergenza diossina, in numerosi allevamenti è risultato un abbassamento dei livelli di diossina nel latte prodotto, livello che, in alcuni casi, continua ad attestarsi ben oltre il limite di tollerabilità previsto dalla legge;

- nella fattispecie, all'allevatore potrebbe risultare più conveniente procedere all'abbattimento degli animali, piuttosto che proseguire nel ciclo produttivo.

RITENUTO opportuno procedere all'abbattimento dei capi contaminati mediante la definizione di un idoneo piano da parte dei Servizi Veterinari delle AA.SS.LL., di concerto con il Settore Veterinario della Regione Campania;

VISTE

- le norme regionali e nazionali in materia di abbattimento degli animali contaminati da diossina e per i quali risulta non più conveniente mantenerli nel ciclo produttivo, tra cui:

a) l'art. 2 comma 2 della L.R. 6/03;

b) le misure di "Attuazione del Piano di Interventi per l'Emergenza diossina" approvate con delibera di Giunta Regionale 1360/03;

c) l'art. 2 comma 1 del D.L. 192/03 che contempla l'abbattimento degli animali delle specie bovina ed ovina "in seguito a disposizioni sanitarie relative alla presenza negli animali stessi di diossine oltre i limiti di tollerabilità per il proseguimento dei cicli produttivi;

CONSIDERATO che l'art. 2 del D.L. 24/07/03 n. 192 prevede che per le spese connesse alle operazioni di cui al comma 1, è autorizzata a favore dell'AGEA la somma di 6 milioni di euro per l'anno 2003.

ACCERTATO che l'effettuazione delle analisi relative alla presenza di diossine nel latte di massa richiedono tempi non brevi e che l'abbattimento dei capi di bestiame potrà essere effettuato in relazione alle capacità di macellazione e termodistruzione effettivamente utilizzabili;

RITENUTO pertanto per i motivi di cui sopra di dover disporre la proroga dei termini fissati per il riconoscimento degli indennizzi e delle attività di raccolta, stoccaggio e termodistruzione delle produzioni inquinate, a favore delle aziende zootecniche interessate, fino alla notifica dei risultati delle analisi di verifica finale ovvero alla completa attuazione del piano di abbattimento dei capi contaminati;

PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono di seguito integralmente trascritte:

- in attuazione della DGR 1746/03 è autorizzata la prevista proroga di 60 giorni per l'attuazione di nuove analisi di laboratorio, effettuate secondo le modalità previste nella delibera di Giunta Regionale n. 2379 del 25/07/2003, che modifica ed integra la citata delibera di Giunta Regionale 1746/03, nelle aziende sottoposte a sequestro per verificare i livelli di contaminazione;

- per tale periodo sono riconosciuti gli indennizzi per le produzioni ritirate dal mercato ai sensi della L.R. 6/03 secondo le modalità e le procedure stabilite dalla DGR 1746/03 e successive a modifica ed integrazione;

- appena acquisiti agli atti i risultati delle analisi di cui sopra, se il contenuto in diossine risulta tale da compromettere il proseguimento dei cicli produttivi, i Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. territorialmente competenti notificheranno all'allevatore l'esito delle analisi. A decorrere dalle 48 ore successive alla data di notifica, cesserà l'erogazione in suo favore dell'indennizzo per il latte sequestrato e le spese sostenute per la distruzione di detta produzione animale sono poste a suo carico;

- nel caso in cui detta notifica pervenga in un termine superiore ai 60 giorni, gli indennizzi per le produzioni zootecniche ritirate dal mercato nel periodo oltre i 60 giorni saranno erogati ai sensi dell'art.2 del Decreto Legislativo 192/03;

- l'allevatore destinatario della notifica potrà richiedere entro le 48 ore successive la notifica, al Servizio Veterinario dell'ASL competente l'abbattimento degli animali presenti nell'azienda. In tal caso l'abbattimento verrà formalizzato attraverso l'emissione di apposita ordinanza Sindacale di dissequestro ed abbattimento;

- i Servizi Veterinari delle AA.SS.LL., di concerto con il Settore Veterinario della Regione Campania, concordano un immediato piano di abbattimento in ragione delle strutture di macellazione e termodistruzione all'uopo disponibili;

- le modalità per l'abbattimento e per l'erogazione degli indennizzi per gli animali abbattuti della specie bovina ed ovina di cui all'art. 2 del D.L. 192/03, saranno disciplinati con apposito provvedimento predisposto dall'AGC Sviluppo Attività Settore Primario di concerto con l'AGC Assistenza Sanitaria;

- nel periodo intercorrente dalla richiesta di abbattimento e fino alla conclusione dello stesso e comunque non oltre la data del 31.12.2003, gli allevatori interessati potranno beneficiare degli indennizzi previsti per il latte sequestrato ai sensi del D.L. 192/03 e saranno esonerati dagli oneri per il ritiro dello stesso;

- per le somme anticipate dalla Regione Campania in attuazione delle LL. RR. 6/03 e 9/03, nonché quelle relative all'abbattimento dei capi contaminati, al ritiro, stoccaggio e termodistruzione dei capi abbattuti e delle produzioni sequestrate sarà richiesto il rimborso all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura ai sensi del D.L. 24/07/03 n. 192;

- di inviare il presente provvedimento al Settore Veterinario, al Settore Tutela Ambiente, al Settore Interventi per le Produzioni Agricole, al Settore Stampa per la pubblicazione sul BURC.

Il Segretario  
Brancati

Il Presidente  
Bassolino